

## IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 6 del 29/03/2023

**OGGETTO: PARERE PIAO SOTTOSEZIONE 3.2 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2024/2025.**

- a) L'Organo di Revisione VINCENZO CESARINI, nominato con delibera del Commissario Straordinario n° 42 del 23/02/2023;

**visti:**

- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", approvate con il DM 08/05/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, che definiscono una metodologia operativa per orientare le Amministrazioni nell'adozione dei rispettivi piani triennali, con possibilità di adattamento in base al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore.
- Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche" approvate con il D.M. 22/07/2022 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14/09/2022, con cui sono state approvate le Linee di indirizzo ministeriali di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, anche con riferimento all'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
- l'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. n. 43 del 27/12/2016 dispone per gli Enti strumentali che "a partire dall'esercizio finanziario 2017 ... la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ...", aggiungendo al comma 2 che "l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Regionale;
- il decreto legislativo 25/05/2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)
- la legge 28/2/2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (pubblicata sulla GU Serie Generale n.51 del 29-02-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)

**preso atto che:**

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze

funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal
- richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

#### richiamati:

- l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**rilevato** Con la Delibera del Commissario straordinario n. 91 del 08/03/2023, l'Agenzia ha provveduto alla verifica annuale delle eccedenze ed ha dichiarato la non eccedenza di personale, assolvendo al richiamato obbligo posto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012).

**vista** la proposta inoltrata dal funzionario Dottor Cataldo Filippelli Su disposizione del Commissario Straordinario dell'Arpacal, Prof. Gen. (ris) Emilio ERRIGO ed in qualità di componente del Gruppo di lavoro del P.I.A.O, trasmette la sottosezione relativa al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell'Arpacal 2023 – 2025, ai fini del rilascio del parere di competenza.

#### preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- Per programmazione 2023/2025 si possono utilizzare i resti dei cinque anni precedenti, oltre alla capacità assunzionale di competenza;
- Che la capacità assunzionale residua del periodo 2018/2022 è pari ad euro 2.439.394,94;
- Che le cessazioni stimate nell'anno 2023 sono pari ad euro 63.268,62, nel 2024 euro 146.776,17 e 2025 euro 264.766,17;
- che gli incrementi di spesa secondo il PFTP sono euro 1.932.275,46 anno 2023 e euro 89.3873,38 anno 2024;
- Il limite della spesa del personale è stabilito ai sensi della L.R, 43/2016 ed è pari ad euro 14.881.570,15;

- Che gli stanziamenti nel bilancio 2023/2025 sono pari ad euro 12.837.624,52 anno 2023, euro 12.743.782,77 anno 2024 e 12.752.374,98 anno 2025 e sono già sufficienti a coprire le nuove assunzioni in ciascuna annualità previste.

#### **rilevato che:**

l'ente rispetta il limite dell'art.6 c.1 lett. A legge regionale 43/2016) nell'anno 2023, 2024 e 2025;

**rilevato altresì**, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- il TURNOVER disponibile derivante dalle cessazioni 2018/2022, calcolato secondo le precedenti previsioni normative, ammonta ad euro 2.439.394,94;
- secondo le disposizioni L'ARPACAL ha la possibilità di incrementare la spesa di personale per come indicato negli anni 2023 pari ad euro 1.932.275,46 ed 2024 pari ad euro 89.383,38.
- come si evince il TURNOVER (resti assunzionali) disponibile pari a euro 2.439.394,94 risulta inferiore all'importo identificato come maggiore spesa, pertanto risulta possibile utilizzare tale importo;
- che le cessazioni complessive nel triennio sono pari a 33 unità così suddivise: nell'anno 2023 n° 24 unità, anno 2024 3 unità e anno 2025 6 unità;

**rilevato** che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel triennio pari a 77 unità così suddivise nel triennio: anno 2023 n° 76 unità e anno 2024 n° 1 unità rispettando i vincoli assunzionali;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti;

**richiamata** l'asseverazione effettuata con il verbale n° 2 del 27/02/2023

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### **rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

#### **accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art.6 c.1 lett. A della Legge Regionale 43/2016.

#### **esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023/2025".

Castrovillari lì, 31/03/2023



Il Revisore Unico

---

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA  
Protocollo Arrivo N. 9747/2023 del 31-03-2023  
Doc. Principale - Class. 03.01.01 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente